

## REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

**che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1128/1999 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari di alcuni paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1128/1999, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003.
- (2) Per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del citato regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Ogni domanda di diritti di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 chilogrammi è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 25,0150 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1128/1999;
- b) 0,8525 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1128/1999.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

<sup>(1)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 28.6.2003, pag. 45.